

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PASIANO DI PORDENONE

“CARDINAL CELSO COSTANTINI”



Sede: Via Coletti, 35 – 33087 Pasiano di Pordenone (PN)
Tel. 0434 625028 – Fax 0434 625372
C.F. 80009060932 – C.M. PNIC814002
E-mail: pnic814002@istruzione.it – Pec: pnic814002@pec.istruzione.it
Web: www.scuolepasiano.it



Plessi scolastici : Scuola Secondaria di I grado “C.C. Costantini”
Scuola Primaria di Pasiano capoluogo “D. Alighieri” – Scuola Primaria di Cecchini “M.T. di Calcutta”

Circ.n. 09

Pasiano di Pordenone, 15 settembre

2015

Ai docenti
Ai collaboratori scolastici

SEDI

Oggetto: sorveglianza degli alunni a.s. 2015/2016.

Con la presente si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle situazioni di sorveglianza nei vari momenti delle attività scolastiche.

Vanno attentamente considerati:

- l'art. n. 29 del C.C.N.L. del 29.11.2009: 'Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi';
- la tabella A del C.C.N.L. del 24 .07.2003 recante i 'Profili di area del personale ATA' per l'area A (Collaboratore Scolastico), laddove si dice: ' E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione [...] di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche , di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti';
- gli articoli del Codice Civile 2047: 'In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere (come sono considerati gli alunni al di sotto dei 14 anni) o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto' e 2048: 'I precettori e coloro che insegnano un mestiere (come i docenti) o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto'.

Alla luce di queste norme l'insegnante o chi ha il compito della sorveglianza degli alunni si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinà ed imprevedibilità gli ha impedito un tempestivo efficace intervento. E' richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare ogni possibile danno. La Corte dei Conti, (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Ne consegue che, come più volte ribadito, durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe per quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal sopra citato Profilo Professionale (CCNL 24.07.2003).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se precedentemente ha ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Considerato che la sorveglianza nella scuola deve ottemperare alle norme vigenti, a rinforzo e come ulteriore specificazione di quanto già ribadito, si dispone che:

1. Accesso degli alunni ai locali della scuola

- sia consentito l'accesso degli alunni agli spazi scolastici (cortile o atrio) **solo nell'orario previsto per le lezioni**, con deroga per particolari situazioni che verranno autorizzate dallo scrivente. Va ricordato che la presenza di 'minori' in luoghi di pertinenza della scuola equivale ad un 'affidamento' del minore alla scuola stessa con tutti gli obblighi per la vigilanza che ne conseguono;

- presso ciascun ingresso dell'edificio scolastico sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Eventuali altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli alunni fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

I docenti devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni;

2. Cambio di turno dei docenti

I collaboratori scolastici siano a disposizione per favorire un tempestivo cambio di turno dei docenti e garantire la vigilanza delle classi in attesa del docente;

3. Sorveglianza durante le pause

La sorveglianza degli alunni durante la mensa e le attività di post-mensa sia affidata ai docenti incaricati o in servizio, eventualmente coadiuvati dai collaboratori scolastici per garantire la sorveglianza in situazioni che richiedono l'allontanamento temporaneo del docente;

4. Sorveglianza al termine delle lezioni

- al termine delle lezioni i collaboratori scolastici siano presenti agli ingressi degli edifici scolastici con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli alunni, mentre gli stessi vengono accompagnati dai docenti all'uscita, come più volte richiamato.

I docenti vigilino sull'ordinato accesso ai pullman degli alunni che utilizzano il servizio di trasporto scolastico e sulla presa in consegna degli alunni da parte dei genitori o di un loro delegato. Nel caso in cui nessun genitore o persona delegata si presenti per ritirare l'alunno e questi non sia autorizzato all'uscita autonoma, gli insegnanti o i collaboratori scolastici si metteranno in comunicazione telefonica con i familiari e, nell'impossibilità di reperire chicchessia, l'alunno verrà ritenuto in evidente stato di abbandono. Quindi si contatteranno gli organi competenti (vigili o carabinieri); solo dopo aver affidato l'alunno ai genitori e/o alle forze dell'ordine, gli insegnanti potranno ritenersi dispensati dall'obbligo dell'assistenza/vigilanza;

- nel caso gli alunni debbano attendere i mezzi del trasporto scolastico o di quello pubblico, la sorveglianza con i docenti incaricati si svolga negli spazi di pertinenza della scuola (atrio o cortile) al fine di evitare di esporre gli alunni a situazioni di rischio non dipendenti dall'organizzazione scolastica.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Maurizio Malachin